



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Uffici: Bonifiche e Rischi Ambientali

Spett.le **Comune di Pescara**
protocollo@pec.comune.pescara.it

OGGETTO: PE 900002 SITO “Ex Abbondanza ed ex Conglomerati Bituminosi Vomano”, Via Lago di Campotosto, Pescara.

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss. mm. e ii. per l'approvazione del report “*Revisione dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica e Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*” – documento elaborato dal geol. William Palmucci per conto di VEGA S.R.L. in riferimento agli esiti della Conferenza dei Servizi Decisoria del 21/05/2024. **Parere di competenza.**

Con riferimento all'oggetto, si fa seguito alla nota del Comune di Pescara prot. n. 212868 del 22/10/2024, acquisita da questa Regione al prot. n. 407417 del 22/10/2024, con la quale è stato trasmesso il report “*Revisione dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica e Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*”.

Preliminarmente sembra utile richiamare le precedenti note di questo Ufficio prot. n. 467237 del 17/11/2023 e prot. n. 206959 del 21/05/2024, trasmessa agli atti della Conferenza di Servizi tenutasi in pari data, per ribadire alcune criticità rispetto alle quali nel documento in oggetto non sono stati forniti chiarimenti, come di seguito si rappresenta.

La ricostruzione delle sorgenti secondarie di contaminazione, laddove sono state individuate 2 distinte sorgenti secondarie nel suolo superficiale e 2 distinte sorgenti secondarie nel suolo profondo, non appare coerente con le previsioni del documento di APAT “*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio assoluta di rischio ai siti contaminati – Rev 2 Marzo 2008*”, e segnatamente del paragrafo 3.1.2.b “*Criteri per la suddivisione in subaree di un sito di grandi dimensioni*” dove si legge:

“*La possibilità di suddivisione di un sito di grandi dimensioni in subaree può essere valutata da parte dell'ente controllore solo qualora sussistano le seguenti condizioni:*

1. *Evidente disomogeneità delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche all'interno dell'area perimetrata (ad esempio presenza di faglie, condizioni di eteropia, etc.);*
2. *Netta differenziazione di tipologia ed origine della contaminazione all'interno dell'area perimetrata (ad esempio aree contaminate esclusivamente da metalli ed aree contaminate esclusivamente da idrocarburi);*

3. *Evidenti differenze nell'utilizzo dell'area perimetrata, nelle modalità di esposizione e nella tipologia dei ricettori esposti.*

E' sufficiente che una sola delle condizioni sopra citate sussista per poter dividere il sito in subaree (...)".

Nel caso di specie, l'individuazione di due distinte sorgenti secondarie in ciascuna delle matrici ambientali sopra citate, è stata condotta sulla base della presenza o meno della potenziale contaminazione riferibile a contaminanti volatili e contaminanti non volatili. Tale fattispecie non appare riconducibile al punto 2 del sopra richiamato elenco, laddove le due distinte sorgenti di contaminazione individuate per ciascuna matrice ambientale risultano parzialmente sovrapposte e tutte comunque interessate dalla potenziale contaminazione per la presenza di Idrocarburi. Tale circostanza potrebbe condurre, ad esempio, ad una sottovalutazione del rischio cumulato e ad una conseguente sopravvalutazione delle CSR cumulate, ricavabili dall'Analisi di Rischio Sito Specifica condotta rispettivamente in modalità diretta ed in modalità inversa.

Con riferimento al Modello Concettuale del sito non è stato considerato, sia per il Suolo Superficiale e sia per il Suolo Profondo, il percorso di "*Lisciviazione in falda*" senza fornire adeguata motivazione, in apparente disaccordo, a titolo indicativo e non esaustivo, con la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 29706 del 18/11/2014 ad oggetto "*Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*" la quale chiarisce "(...) potrà essere valutata dall'amministrazione titolare del procedimento la richiesta, da parte del proponente, di non attivare il percorso di lisciviazione e trasporto in falda, anche in assenza di sistemi di barriera, in presenza di linee di evidenza, documentate all'interno di apposito elaborato progettuale, quali peculiari caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di contaminazione che impediscono, in modo permanente, la lisciviazione e il trasporto dei contaminanti dal suolo alle acque sotterranee (...)"

Con riferimento alle osservazioni sopra riportate, già rilevate nelle precedenti note prot. n. 467237 del 17/11/2023 e prot.n. 206959 del 21/05/2024, questo Ufficio chiede di acquisire i chiarimenti in ordine agli aspetti sopra rilevati rimettendo ad ARTA ed ASL ogni conseguente valutazione di merito.

Da ultimo, rispetto al progetto edilizio, si ritiene che la realizzazione delle opere previste, con particolare riferimento alle eventuali opere di scotico del terreno superficiale e alle opere di fondazione, dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione delle interferenze ai sensi dell'art. 242ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in quanto potenzialmente in grado di modificare il Modello Concettuale Definitivo del sito in parola, posto che tale aspetto non risulta essere stato sufficientemente approfondito nel documento in oggetto.

ESPERTO PNRR
Ing. Marco Mangili
(f.to elettronicamente)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Silvia De Melis
(f.to elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Nunzia Napolitano
(f.to digitalmente)

